



## Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione Lavoro e Previdenza

Reg. Gen. N. 38/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro, composta dai seguenti magistrati:

<i>Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dr.ssa Rita SANNITE</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Dr. Ciro MARSELLA</i>	<i>Consigliere rel.</i>

nella camera di consiglio tenutasi in data 7 gennaio 2021 secondo le modalità previste dall'art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 12 giugno 2020 e vertente tra **Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila** (appellante) e **[REDACTED]** (appellato) avente ad **oggetto**: appello avverso la sentenza n° 38/2020 pubblicata dal Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, in data 11 maggio 2020

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

La ASL appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto nei suoi confronti dal dr. ██████████ già Direttore di Unità Operativa Complessa Controllo di Gestione dal 12 marzo 2012 e, indi, di Unità Operativa Semplice Distrettuale Cure Primarie con incarichi di Coordinatore della linea di attività interdistrettuale Cure Primarie e di Responsabile della Rete Aziendale integrata per il monitoraggio e il governo dell'utilizzo dei farmaci dal 1° gennaio 2014 in poi – ricorso volto ad ottenere, per quanto qui interessa, la condanna di essa Azienda alla corresponsione in suo favore di una retribuzione pari al valore dell'indennità di posizione variabile mensile concessa al Dirigente, che, in precedenza, aveva ricoperto lo stesso incarico di Responsabile della Rete Aziendale, pari ad € 1.205,06 e così a complessivi € 61.458,06 per n. 51 mensilità dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2018 già trascorse, oltre alle retribuzioni successive – ha così disposto: *“1. condanna la ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della retribuzione di posizione anche per l'incarico di Responsabile della Rete Aziendale per il ██████████ ed il Governo dell'utilizzo dei Farmaci, commisurata all'importo mensile di €1.205,06 per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e ad un importo pari al 25% della quota retributiva di posizione prevista per il Responsabile di Rete (C1), a far data dal 1° gennaio 2015, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili e fino al soddisfo; 2. Condanna la ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500 per competenze professionali oltre IVA e CAP come per legge”.*

In motivazione, il giudice di prime cure ha affermato il diritto del dr. [REDACTED] a vedersi riconosciuta la retribuzione di posizione anche per l'incarico di Responsabile della Rete Aziendale per il monitoraggio ed il governo dell'utilizzo dei farmaci, sin dalla data del conferimento del detto incarico: indennità da commisurare all'importo mensile di € 1.205,06, corrispondente a quello riconosciuto al precedente titolare del medesimo incarico, dr. [REDACTED] per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; ha affermato altresì il diritto dello stesso dr. [REDACTED] a vedersi riconosciuto, per il periodo successivo – in ragione della vigenza delle previsioni del nuovo Regolamento per la Graduazione delle funzioni, approvato con la delibera n. 2339/15 – ad un importo pari al 25% della quota retributiva di posizione prevista per il Responsabile di Rete (C1), con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

La ASL appellante ha censurato la sentenza gravata in forza di un unico articolato motivo, costituito dalla erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice col ritenere che nessun compenso fosse stato percepito dal dr. [REDACTED] per il detto incarico di Responsabile della Rete aziendale per il monitoraggio ed il governo dell'utilizzo dei farmaci: ciò in relazione sia alla decorrenza, sia all'importo del corrispettivo previsto per tale incarico; in particolare, secondo l'Azienda, la retribuzione di tale incarico sarebbe stata compresa in quella percepita per l'incarico gestionale, in forza della clausola di salvaguardia contenuta nella delibera D.G. n. 1825/2013, che garantiva al dr. [REDACTED] col cambio dell'incarico da Direttore di Unità Operativa Complessa (Controllo di Gestione) a Direttore di Unità Operativa Semplice Distrettuale (Cure Primarie), lo stesso trattamento economico già in godimento.

Pertanto, l'appellante ha chiesto – a riforma della sentenza gravata – l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l’effetto riformare la sentenza n. 38/2020 emessa dal Tribunale di L’Aquila in data 28.02.2020, pubblicata in data 11.05.2020 e notificata il 13.05.2020, nella parte in cui ha condannato la ASL n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. ██████████ ██████████ della retribuzione di posizione anche per l’incarico di Responsabile della Rete Aziendale per il Monitoraggio ed il Governo dell’utilizzo dei Farmaci, commisurata all’importo mensile di €.1205,06 per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e ad un importo pari al 25% della quota retributiva di posizione prevista per il Responsabile di Rete (C1), a far data dal 1° gennaio 2015, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili e fino al soddisfo; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.*

L’appellato ██████████ ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza del gravame, spiegando le seguenti conclusioni:

- 1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dalla A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila avverso la sentenza n. 38 del 2020 del Tribunale di L’Aquila, in funzione del Giudice del Lavoro.*
- 2) Estendere gli effetti della Sentenza di primo grado fino al 31/08/2020, fino a quando, prima di essere collocato in quiescenza, in data 01/09/2020, il dottor Mancinella ha svolto il compito di Responsabile della Rete Integrata dei Farmaci. tramite la specifica Delibera Aziendale sopra richiamata.*
- 3) Considerare la riconosciuta indennità per Responsabile della rete Integrata dei farmaci come una indennità pensionabile, come già avvenuto*

per il dottor ██████ che precedentemente aveva svolto lo stesso incarico, tramite la specifica Delibera Aziendale sopra richiamata, che si allega al presente atto.

4) Nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere l'indennità di Direttore di U.O.C. per il periodo 01/01/2014 – 21/06/2016 “compensativa” per gli oneri derivanti dall'incarico di Responsabile della Rete integrata dei farmaci, poiché, per tale periodo il dottor ██████ non ha assolto i compiti di Direttore di Struttura Complessa, tale considerazione, pur erronea, non trova supporto per il periodo dal 23/06/2016 al 31/08/2020, periodo durante il quale il dottor ██████ pur assolvendo gli oneri inerenti l'incarico di Responsabile della Rete Integrata dei farmaci non ha percepito alcuna indennità per tale incarico.

In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.

=====

“In limine litis”, l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellato ex artt. 342 e 434 c.p.c. appare priva di pregio.

Invero, tale normativa prescrive che l'atto di appello deve essere motivato e che la relativa motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni: a) la indicazione delle parti censurate della sentenza di primo grado; b) la indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice; c) la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Ciò posto, pur senza indulgersi a sterili formalismi e senza pretendersi dall'appellante la redazione di un progetto alternativo di sentenza, la lettera e la “ratio” della norma stessa, in tal senso significativamente modificata rispetto alla precedente formulazione, esigono che l'appellante medesimo

quantomeno illustri sufficientemente i motivi del gravame, precisi le parti della sentenza da lui non condivise e spieghi le modifiche richieste in secondo grado, così da scardinare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure.

Orbene, nella specie, dall'esame complessivo dell'atto di gravame si desume che l'appellante ha specificato in modo congruo i motivi di impugnazione, ha chiaramente indicato le parti della sentenza impugnate ed ha esplicitato le modifiche richieste al giudice in questo grado.

Ne consegue il rigetto dell'eccezione suddetta.

=====

Passandosi allo scrutinio del merito, l'anzidetto unico articolato motivo di appello appare infondato alla luce delle considerazioni che seguono.

Va premesso, in linea di fatto, essere pacifico in causa, nonché risultare per tabulas, che il dr. ██████████ ha espletato, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e contemporaneamente, i seguenti plurimi incarichi: Responsabile U.O.S.D. Cure Primarie (incarico gestionale), Responsabile del Coordinamento della linea interdistrettuale Cure Primarie (incarico funzionale) ed anche Responsabile della Rete Aziendale per il monitoraggio ed il governo dell'utilizzo dei farmaci (incarico pur esso funzionale).

Parimenti pacifico, in linea di fatto, è che l'odierno appellante ha percepito una distinta autonoma retribuzione a fronte dei primi due incarichi e non anche del terzo.

Il punctum pruriens della causa è dunque il seguente: se la retribuzione del terzo incarico anzidetto sia o meno compresa in quella percepita per il primo, al lume della clausola di salvaguardia contenuta nella delibera D.G. n. 1825/2013, che garantiva al dr. ██████████ col cambio dell'incarico da Direttore di Unità Operativa Complessa (Controllo di Gestione) a Direttore

di Unità Operativa Semplice Distrettuale (Cure Primarie), lo stesso trattamento economico già in godimento.

La risposta affermativa a tale quesito, propugnata dalla ASL e contestata dal dirigente medico, è stata esclusa dal primo giudice con la sentenza oggi gravata, la cui motivazione appare condivisibile per le ragioni che si va a spiegare.

○\*○\*○\*○\*○\*

Deve premettersi una breve narrazione dei fatti rilevanti nella vicenda de qua.

In seguito alla delibera ASL n. 914 del 27 giugno 2013, l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Controllo di Gestione, di cui all'epoca il Dott. [REDACTED] era Responsabile, veniva declassata in Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.); sicché l'Azienda attivava le procedure di ricollocazione del Responsabile, venutosi a trovare in condizione di eccedenza, nel rispetto delle delibere Commissariali n. 65/2010 e n. 23/2012.

L'odierno appellante, in data 15.11.2013, faceva pervenire alla ASL una nota (prot. n. 0114120/13), con cui si dichiarava "disponibile a essere trasferito in qualità di Responsabile, alla U.O. di Cure Primarie del Distretto di L'Aquila, non appena si renderà vacante il relativo posto in pianta organica. Si rende disponibile a ricoprire anche l'incarico e la funzione di Coordinatore della linea di attività interdistrettuale "Cure Primarie" e l'incarico di Responsabile della Rete Aziendale integrata per il monitoraggio e il governo dell'utilizzo dei farmaci".

L'azienda, con nota di riscontro del 22.11.2013 (prot. n. 0077513/13), formulava il proprio "assenso in ordine alla proposta formulata" e prospettava al dr. [REDACTED] la possibilità di ricoprire "un unico posto vacante in ambito aziendale U.O.C., ossia la Direzione Medica di Presidio, Presidio Ospedaliero di Sulmona", che gli avrebbe permesso di rimanere

Direttore di struttura complessa anche dopo la scadenza dell'incarico quinquennale (con esito positivo della verifica); faceva presente che in caso di mancato riscontro si sarebbe proceduto a conferirgli “non appena si renderà vacante, la responsabilità della U.O.S.D. di Cure Primarie del Distretto Sanitario dell'Aquila e l'incarico di Coordinatore della linea interdistrettuale “Cure Primarie”, oltre che di Responsabile della Rete Aziendale integrata per il monitoraggio ed il governo dell'utilizzo dei farmaci”: ciò mantenendo, seppure con il cambio dell'incarico, il trattamento economico di cui godeva fino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale.

L'odierno appellante, con ulteriore nota del 27.11.2013 (prot. n. 0117640/13), manifestava all'Azienda le ragioni di carattere strettamente familiare (assistenza alla anziana madre) che lo inducevano a rifiutare la proposta e dichiarava di accettare, “come momento di crescita e di arricchimento professionale”, gli incarichi presso la U.O.S.D. Cure Primarie di L'Aquila; chiedeva inoltre, alla stessa Azienda, “di conservare, nel conferimento del nuovo incarico, gli aspetti economici e giuridici connessi all'incarico di Direttore di Struttura Complessa fino alla scadenza dello stesso contratto, 22 giugno 2016”.

La ASL accoglieva le richieste formulate dal dirigente medico, recependole nella delibera n. 1825 del 16.12.2013, adottata ad personam ed avente ad oggetto, espressamente, la “ricollocazione Dott. [REDACTED] [REDACTED]

Difatti, con tale delibera l'Azienda così provvedeva: a) “di conferire al Dott. [REDACTED] [REDACTED] non appena si renderà vacante, e, quindi, a decorrere dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016 l'incarico di Responsabile della U.O.S.D. di Cure Primarie del Distretto Sanitario dell'Aquila e l'incarico di coordinatore della linea di attività interdistrettuale “Cure Primarie”, oltre che di responsabile della Rete Aziendale integrata per il monitoraggio ed il governo dell'utilizzo dei farmaci”; (b) “di dare



applicazione alla clausola di salvaguardia in virtù della quale anche con il cambio dell'incarico per il Dott. [REDACTED] verranno garantiti gli aspetti economici e giuridici attualmente in godimento fino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale in essere”; (c) “di dare atto che il Dott. [REDACTED] dovrà prendere immediatamente contatti con il Dott. [REDACTED] che detiene ad oggi gli incarichi testé conferiti al Dott. [REDACTED] per un adeguato passaggio delle consegne, e garantire, a sua volta, il corretto passaggio delle consegne al dirigente che sarà nominato responsabile della U.O. Controllo di Gestione e Budget”.

○\*○\*○\*○\*○\*

Ciò posto, deve osservarsi – in linea con la sentenza gravata – come la teste [REDACTED] collaboratore amministrativo della ASL, abbia confermato che il dr. [REDACTED] in effetti, nel periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2014, come desumibile dai cedolini paga, aveva continuato a percepire il medesimo trattamento economico di cui godeva in precedenza, riferito all'incarico di Direttore di U.O.C.; che lo stesso, dal gennaio 2015, aveva percepito anche la retribuzione di posizione relativa all'incarico di Coordinatore della linea di attività Interdistrettuale Cure primarie, nella misura mensile di € 231,50 fino alla data del 31 maggio 2017, poi corrisposta in un'unica soluzione per il 2017 e il 2018; che peraltro, fino al 31 dicembre 2013, l'incarico di Responsabile della Rete Aziendale integrata per il monitoraggio ed il governo dell'utilizzo dei farmaci era stato remunerato mediante retribuzione di posizione variabile aziendale, nella misura di € 1.205,06 mensili, come desumibile anche dalla documentazione agli atti, risultando tale somma percepita dal dr. [REDACTED] a seguito della delibera n. 1692 del 16 ottobre 2012, fino 31 dicembre 2013, data di cessazione del rapporto di lavoro del medesimo.

Indi, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, subentrava nell'incarico in questione l'odierno appellante, che tuttavia non veniva specificamente remunerato, a fronte di tale incarico, né con tale importo né con altro.

Al riguardo, va osservato che l'incarico de quo non veniva mai revocato o sospeso, trovando anzi continuativo ed interrotto svolgimento da parte del dr. [REDACTED] come risultante dalla deposizione resa dal dr. [REDACTED] Direttore della U.O.C. Servizio aziendale del Farmaco, il quale ha illustrato ampiamente la specifica attività che l'odierno appellante aveva continuato ad espletare, in adempimento dello stesso incarico già svolto dal dr.

[REDACTED]

○\*○\*○\*○\*○\*

Peraltro, come evidenziato dalla ASL, solamente con il provvedimento n. 595 del 15 luglio 2016 si procedeva alla rideterminazione del trattamento economico dei Dirigenti, alla luce del Regolamento per la Graduazione delle funzioni, approvato con la delibera n. 2339/15, a cui si dava attuazione con delibera n. 2350/15.

Nel funzionigramma aziendale venivano distinti gli incarichi gestionali dagli incarichi funzionali e si prevedeva la possibilità di avere in capo ad uno stesso Dirigente un incarico di tipo gestionale e uno di tipo funzionale, nel qual caso al Dirigente incaricato spettava il 100% della retribuzione di posizione complessiva relativa all'incarico gestionale ed un importo pari al 25% della quota retributiva di posizione complessiva per l'incarico funzionale aggiuntivo, a titolo di retribuzione variabile aziendale aggiuntiva.

Orbene, come condivisibilmente osservato dal primo giudice – seppure gli incarichi svolti dal dr. [REDACTED] hanno superato il limite concedibile previsto dalla contrattazione integrativa (un incarico gestionale ed un solo incarico funzionale) e, inoltre, l'incarico funzionale in questione (Responsabile della Rete Aziendale integrata per il monitoraggio ed il

governo dell'utilizzo dei farmaci) non sia espressamente menzionato nel citato Regolamento – non può non valorizzarsi il fatto che si trattava di incarico funzionale al pari di tutti gli altri incarichi di Responsabili di rete, ciascuno remunerato nella stessa misura, pari al 25 % dell'incarico di valore C1 di cui i medesimi erano titolari, per il quale era prevista una retribuzione di posizione complessiva ed onnicomprensiva di € 17.371,71.

Deve aggiungersi, in relazione al periodo antecedente l'adozione del Regolamento anzidetto, che nella suddetta delibera D.G. n. 1825/13 di conferimento dell'incarico si faceva espresso riferimento al passaggio di consegne dal dr. [REDACTED] al dr. [REDACTED] e che nelle precedenti delibere n. 1692/12 e n. 58047/12 di istituzione della Rete integrata per il [REDACTED] ed il Governo dell'Utilizzo dei Farmaci si individuava il dr. Scoccia come Responsabile e veniva riconosciuta allo stesso, a fronte di tale incarico aggiuntivo, un'indennità di posizione variabile pari a € 1.205,06 mensili, nelle more della regolamentazione in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali: incarico proseguito, come detto, dal dr. [REDACTED] senza alcuna soluzione di continuità.

Peraltro, va considerato che lo stesso dr. [REDACTED] aveva continuato a mantenere, come risultante dalle delibere anzidette, proprio l'incarico di Coordinatore della linea di attività interdistrettuale Cure Primarie, che veniva successivamente affidato al dr. [REDACTED]

Va allora condiviso l'assunto del primo giudice secondo cui appare irragionevole la prospettazione della ASL per la quale, nel caso di titolarità di due incarichi funzionali oltre che di quello gestionale – come nel caso in esame – il secondo incarico funzionale, già specificamente ed autonomamente remunerato al precedente titolare, sarebbe per così dire inglobato nell'incarico gestionale e, quindi, non meriterebbe alcuna retribuzione .

D'altronde, non si capirebbe come mai ad essere remunerato sarebbe solamente l'incarico di Coordinatore per le Cure Primarie e non anche quello in questione, pur aumentando le responsabilità in ragione dei più incarichi funzionali ricoperti dal dirigente.

Inoltre, risulterebbe evidente la violazione del principio di sinallagmaticità delle prestazioni contrattuali, trattandosi di una sorta di sospensione unilaterale degli effetti economici legati al conferimento dell'incarico, non previsto come gratuito e retribuito, invece, al precedente titolare.

Pertanto, non può condividersi la censura dell'appellante secondo cui il primo giudice sarebbe incorso in errore – laddove ha ritenuto che il dr. ██████████ non aveva percepito alcunché per il ruolo di responsabile della Rete Aziendale per il monitoraggio ed il governo dell'utilizzo dei farmaci – dato che la retribuzione per tale incarico era ricompresa, a suo dire, in quella che il medesimo aveva effettivamente percepito dal 01.01.2014 al 21.06.2016 in applicazione della clausola di salvaguardia.

Invero, tale clausola intendeva solo garantire all'odierno appellante il mantenimento della stessa retribuzione in godimento per l'incarico gestionale, ma non anche escludere la remunerazione degli incarichi funzionali a lui affidati.

○\*○\*○\*○\*○\*

Per completezza, quanto alle ulteriori richieste formulate dall'appellante con le anzidette conclusioni rassegnate in questo grado, va osservato che esse sono inammissibili, siccome nuove o non fatte valere con apposito appello incidentale.

=====

Le considerazioni fin qui svolte inducono al rigetto dell'appello, con la corrispondente conferma della sentenza gravata.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo in base ai parametri di legge.

Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 38/2020 pubblicata dal Tribunale di L'Aquila, quale giudice del lavoro, in data 11 maggio 2020, *contrariis reiectis*, così decide:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 3.310,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 gennaio 2021

**IL CONSIGLIERE EST.**

*Dr. Ciro Marsella*

**IL PRESIDENTE**

*Dr.ssa Maria Luisa Ciangola*